

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/566 DELLA COMMISSIONE**del 10 marzo 2023****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 per quanto riguarda alcune disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'esperienza acquisita nell'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione ⁽²⁾ ha messo in evidenza la necessità di apportare lievi modifiche alle modalità di attuazione di determinate norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea.
- (2) Talune disposizioni particolareggiate in materia di sicurezza aerea dovrebbero essere chiarite, armonizzate o semplificate al fine di migliorare la certezza del diritto, standardizzare l'interpretazione comune delle disposizioni pertinenti e garantire ulteriormente la migliore attuazione possibile delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea. Si sono inoltre rese necessarie alcune modifiche in funzione dell'evoluzione del quadro delle minacce e dei rischi, nonché dei recenti sviluppi a livello tecnologico. Tali modifiche interessano il software per il rilevamento automatizzato di articoli proibiti (APID), i sistemi per il rilevamento di esplosivi (sistemi EDS) per il bagaglio a mano, i dispositivi per il rilevamento di tracce di esplosivi (ETD), gli scanner di sicurezza e i dispositivi per il rilevamento di vapori esplosivi (EVD).
- (3) L'esperienza acquisita con l'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 ha dimostrato la necessità di apportare alcune modifiche alle modalità di attuazione di determinate norme fondamentali comuni nei settori della certificazione degli istruttori che impartiscono formazione, per eliminare i riferimenti obsoleti nell'appendice 6-E, e di fornire chiarimenti riguardo all'attuazione delle azioni di segnalazione che scaturiscono dalle informazioni anticipate sul carico prima dell'imbarco (*Pre-Loading Advance Cargo Information – PLACI*) nell'allegato di tale regolamento. Le relative disposizioni nell'allegato devono essere adeguate al fine di migliorare la chiarezza del diritto, standardizzare l'interpretazione comune della legislazione e garantire ulteriormente la migliore attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 19 del regolamento (CE) n. 300/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (GU L 299 del 14.11.2015, pag. 1).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 è così modificato:

1) i punti 1.3.1.4 e 1.3.1.5 sono sostituiti dai seguenti:

«1.3.1.4. Gli oggetti trasportati dalle persone diverse dai passeggeri devono essere sottoposti a screening mediante una delle seguenti modalità:

- a) ispezione manuale;
- b) apparecchiature a raggi X;
- c) sistemi per il rilevamento di esplosivi (sistemi EDS);
- d) software per il rilevamento automatizzato di articoli proibiti (APID) in combinazione con la lettera c);
- e) cani antiesplosivo;
- f) dispositivi per il rilevamento di tracce di esplosivi (dispositivi ETD).

Qualora l'addetto allo screening non sia in grado di stabilire se gli oggetti trasportati contengano o no articoli proibiti, gli oggetti devono essere respinti o sottoposti ad un ulteriore screening fino a che l'addetto allo screening non si riterrà convinto.

1.3.1.5. I punti da 4.1.2.4 a 4.1.2.7, 4.1.2.11 e 4.1.2.12 si applicano allo screening degli oggetti trasportati dalle persone diverse dai passeggeri.»;

2) il punto 4.1.1.1 è sostituito dal seguente:

«4.1.1.1. Prima dello screening, i capispalla devono essere tolti e sottoposti a screening come bagaglio a mano, a meno che il metodo operativo dell'apparecchiatura non consenta di continuare a indossarli. L'addetto allo screening può chiedere al passeggero di rimuovere ulteriori indumenti o oggetti, ove opportuno.»;

3) il punto 4.1.2.3 è sostituito dal seguente:

«4.1.2.3. Lo screening del bagaglio a mano deve essere effettuato secondo almeno uno dei seguenti metodi:

- a) ispezione manuale;
- b) apparecchiature a raggi X;
- c) sistemi per il rilevamento di esplosivi (sistemi EDS);
- d) software per il rilevamento automatizzato di articoli proibiti (APID) in combinazione con la lettera c);
- e) cani antiesplosivo, in combinazione con l'ispezione di cui alla lettera a);
- f) dispositivi ETD.

Qualora l'addetto allo screening non sia in grado di stabilire se il bagaglio a mano contenga o no articoli proibiti, il bagaglio deve essere respinto o sottoposto ad un ulteriore screening fino a che l'addetto allo screening non si riterrà convinto.»;

4) i punti 4.1.2.5 e 4.1.2.6 sono sostituiti dai seguenti:

«4.1.2.5. Quando vengono utilizzate apparecchiature a raggi X, ogni immagine deve essere esaminata dall'addetto allo screening.

Quando vengono utilizzati sistemi EDS, ogni immagine deve essere esaminata dall'addetto allo screening o analizzata mediante un software per il rilevamento automatizzato di articoli proibiti (APID).

4.1.2.6. Quando viene utilizzato un software APID, la causa di ciascun segnale di allarme di cui al punto 12.13.1.1 deve essere verificata fino a che l'addetto allo screening non si riterrà convinto, in modo da garantire con ragionevole sicurezza che non vengano introdotti articoli proibiti nell'area sterile o a bordo di un aeromobile.

Quando vengono utilizzati sistemi EDS, la causa di ciascun segnale di allarme di cui al punto 12.4.1.3 deve essere determinata sottoponendo il bagaglio a un ulteriore screening mediante una metodologia supplementare.

Se un sistema EDS è stato installato prima del 1° luglio 2023 ed è utilizzato senza un software APID, la causa di ciascun segnale di allarme di cui al punto 12.4.1.3 deve essere verificata fino a che l'addetto allo screening non si riterrà convinto, in modo da garantire con ragionevole sicurezza che non vengano introdotti articoli proibiti nell'area sterile o a bordo di un aeromobile. In caso di incertezza riguardo alla natura di un oggetto, la causa di ciascun segnale di allarme deve essere determinata sottoponendo il bagaglio ad un ulteriore screening mediante un metodo supplementare.»;

- 5) il punto 4.1.2.12 è sostituito dal seguente:
- «4.1.2.12. Quando il software APID è utilizzato in combinazione con sistemi EDS conformi alle norme C1, C1+, C2 o C2+, l'operatore o il soggetto che utilizza il sistema garantisce che le procedure siano conformi al metodo operativo di tali norme per quanto riguarda lo screening di oggetti elettronici di grandi dimensioni e LAG.»;
- 6) è aggiunto il seguente punto 4.1.2.13:
- «4.1.2.13. Lo screening del bagaglio a mano è inoltre soggetto alle disposizioni supplementari stabilite nella decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione.»;
- 7) il punto 6.2.1.5 è così modificato:
- a) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
- «g) dispositivi per la rilevazione dei metalli (MDE);»;
- b) è aggiunta la lettera seguente:
- «h) dispositivi EVD.»;
- 8) al punto 6.3.2.6, lettera e), il punto iv) è sostituito dal seguente:
- «iv) gli strumenti o i metodi di screening utilizzati, come segue:
- ispezione manuale (PHS);
 - apparecchiature a raggi X (XRY);
 - sistemi EDS (EDS);
 - cani antiesplosivo (EDD);
 - dispositivi ETD (ETD);
 - controllo visivo (VCK);
 - dispositivi per la rilevazione dei metalli (CMD);
 - dispositivi EVD (EVD);
 - qualsiasi altro metodo (AOM) in conformità al punto 6.2.1.6, specificando il metodo utilizzato; oppure»;
- 9) al punto 6.8.7.2 è aggiunta la frase seguente:
- «Un vettore aereo non può caricare tale spedizione per il trasporto nell'Unione, a meno che le misure prescritte di cui ai punti 6.8.7.3 e 6.8.7.4, a seconda dei casi, siano state attuate in modo soddisfacente.»;
- 10) nell'appendice 6-E il secondo capoverso è così modificato:
- a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
- «in occasione della raccolta, del trasporto, dello stoccaggio e della consegna di merce/posta aerea alla quale sono stati applicati i controlli di sicurezza [a nome di *nome dell'agente regolamentato/vettore aereo che effettua i controlli di sicurezza sulla merce o sulla posta/mittente conosciuto*], confermo che verranno rispettate le seguenti procedure di sicurezza:»;
- b) il settimo trattino è così modificato:
- 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- «a) abbia un contratto di autotrasporto con l'agente regolamentato o con il mittente conosciuto responsabile del trasporto [stesso nome]; oppure»;
- 2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
- «c) abbia un contratto di autotrasporto con il sottoscritto trasportatore che prevede che il terzo non subappalterà ulteriormente e applichi le procedure di sicurezza contenute nella presente dichiarazione. Il sottoscritto trasportatore mantiene la piena responsabilità dell'intero trasporto per conto dell'agente regolamentato o del mittente conosciuto; nonché»;
- 11) il punto 8.1.2.3 è così modificato:
- a) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
- «f) cani antiesplosivo, in combinazione con il controllo di cui alla lettera a);»;

- b) è aggiunta la lettera g) seguente:
- «g) dispositivi EVD applicati in conformità alle pertinenti disposizioni di cui all'appendice 6-J e in combinazione con la lettera a).»;
- 12) il punto 9.1.2.3 è così modificato:
- a) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
- «f) cani antiesplosivo, in combinazione con il controllo di cui alla lettera a).»;
- b) è aggiunta la lettera g) seguente:
- «g) dispositivi EVD applicati in conformità alle pertinenti disposizioni di cui all'appendice 6-J e in combinazione con la lettera a).»;
- 13) al punto 11.5.1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
- «La certificazione si applica almeno agli istruttori autorizzati ad impartire la formazione definita ai punti da 11.2.3.1 a 11.2.3.5 e ai punti 11.2.4 (a meno che non riguardi la formazione di supervisori esclusivamente deputati alla supervisione delle persone di cui ai punti da 11.2.3.6 a 11.2.3.11) e 11.2.5.»;
- 14) il punto 12.0.2.1 è sostituito dal seguente:
- «12.0.2.1. Fatto salvo il punto 12.0.5, le attrezzature e i software di sicurezza seguenti possono essere installati dopo il 1° ottobre 2020 solo se sono stati loro accordati il “marchio UE” o lo status “in attesa di marchio UE” come previsto al punto 12.0.2.5:
- a) portali magnetici per la rilevazione dei metalli (WTMD);
- b) sistemi per il rilevamento di esplosivi (sistemi EDS);
- c) dispositivi per il rilevamento di tracce di esplosivi (ETD);
- d) sistemi per il rilevamento di esplosivi liquidi (LEDS);
- e) dispositivi per la rilevazione dei metalli (MDE);
- f) scanner di sicurezza;
- g) dispositivi di scansione delle calzature;
- h) dispositivi per il rilevamento di vapori esplosivi (EVD);
- i) software per il rilevamento automatizzato di articoli proibiti (APID).»;
- 15) il punto 12.4.1.1 è sostituito dal seguente:
- «12.4.1.1. I sistemi EDS devono essere in grado di rilevare e indicare, mediante un segnale d'allarme, quantità individuali specificate o superiori di materiale esplosivo o chimico contenuto nei bagagli o in altre spedizioni.»;
- 16) il punto 12.4.1.2 è sostituito dal seguente:
- «12.4.1.2. Il rilevamento deve essere indipendente dalla forma, dalla posizione o dall'orientamento del materiale esplosivo o chimico.»;
- 17) al punto 12.4.1.3, il primo e il secondo trattino sono sostituiti dai seguenti:
- «— quando rilevano la presenza di materiale esplosivo o chimico, nonché
- quando rilevano la presenza di un oggetto che impedisce di rilevare il materiale esplosivo o chimico, nonché»;
- 18) il punto 12.6.1 è così modificato:
- a) la prima frase è sostituita dalla seguente:
- «I dispositivi ETD devono essere in grado di raccogliere e analizzare tracce di particelle provenienti da superfici contaminate o dal contenuto di bagagli o spedizioni e di indicare, mediante un segnale d'allarme, la presenza di esplosivi o sostanze chimiche.»;
- b) la frase che segue la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- «Sono previsti standard per i dispositivi ETD che utilizzano il campionamento del particolato. I requisiti dettagliati inerenti a tali standard sono stabiliti nella decisione di esecuzione C(2015) 8005 della Commissione.»;

19) il punto 12.6.2 è sostituito dal seguente:

«12.6.2. Gli standard relativi ai dispositivi ETD per il rilevamento di esplosivi che utilizzano il campionamento del particolato si applicano ai dispositivi ETD in funzione a decorrere dal 1° settembre 2014.

Gli standard relativi ai dispositivi ETD per il rilevamento di sostanze chimiche che utilizzano il campionamento del particolato si applicano a partire dal 1° luglio 2024 ai dispositivi ETD in funzione a decorrere dal 1° settembre 2014.»;

20) i capitoli 12.13 e 12.14 sono sostituiti dai seguenti:

«12.13. SOFTWARE PER IL RILEVAMENTO AUTOMATIZZATO DI ARTICOLI PROIBITI (APID)

12.13.1. Principi generali

12.13.1.1. Il software per il rilevamento automatizzato di articoli proibiti (APID) deve essere in grado di rilevare e segnalare mediante segnale di allarme gli oggetti proibiti contenuti nei bagagli o in altre spedizioni.

12.13.2. Standard per software APID

12.13.2.1. Sono previsti tre standard per il software APID. I requisiti dettagliati inerenti a tali standard sono stabiliti nella decisione di esecuzione C(2015) 8005 della Commissione.

12.14. DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DI VAPORI ESPLOSIVI [EXPLOSIVE VAPOUR DETECTION (EVD) EQUIPMENT — DISPOSITIVI EVD]

12.14.1. Principi generali

12.14.1.1. I dispositivi per il rilevamento di vapori esplosivi (EVD) devono essere in grado di raccogliere campioni di aria e analizzarli per individuare vapori, aerosol e/o particelle sospese che siano un segnale della presenza di esplosivi e materiali connessi ad esplosivi.

Se nel campione sono presenti tracce di esplosivi o materiali connessi ad esplosivi, i dispositivi EVD devono emettere un segnale di allarme.

12.14.1.2. Ai fini dello screening con dispositivi EVD, si applicano i requisiti seguenti.

a) I dispositivi EVD devono essere utilizzati solo in un ambiente e per gli scopi per i quali sono stati approvati, vale a dire lo screening di:

- passeggeri e persone diverse dai passeggeri (EVD-PX);
- bagaglio a mano (EVD-CB);
- bagaglio da stiva (EVD-HB);
- merce e posta aerea, posta e materiale del vettore aereo, provviste di bordo e forniture per l'aeroporto (EVD-CS);

b) i materiali di consumo non devono essere usati oltre le raccomandazioni del rispettivo fabbricante o se le loro prestazioni si sono deteriorate attraverso l'uso.

12.14.2. Standard per gli EVD

12.14.2.1. Tutti i dispositivi EVD utilizzati per lo screening del bagaglio da stiva, della merce e posta aerea, della posta e del materiale del vettore aereo caricato nella stiva dell'aeromobile, delle provviste di bordo e delle forniture per l'aeroporto devono soddisfare almeno lo standard 1.

12.14.2.2. Tutti i dispositivi EVD utilizzati per lo screening per il controllo dei passeggeri e delle persone diverse dai passeggeri nonché del bagaglio a mano devono soddisfare almeno lo standard 3.

12.14.2.3. I requisiti dettagliati inerenti a tali standard sono stabiliti nella decisione di esecuzione C(2015) 8005 della Commissione.»;

21) l'appendice 12-M è sostituita dalla seguente:

«APPENDICE 12-M

Le disposizioni particolareggiate sui requisiti di efficienza per il software APID sono stabilite nella decisione di esecuzione C(2015) 8005 della Commissione.».
